

Milano



Comune
di Milano

**REGOLAMENTO
DI ORGANIZZAZIONE
DEL SERVIZIO DI
VIGILANZA ECOLOGICA**

Approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 2842 del 23 ottobre 2001



Regolamento di organizzazione del Servizio Vigilanza Ecologica

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – ENTE ORGANIZZATORE DEL SERVIZIO

Al Comune di Milano è affidata, ai sensi della L.R. 29.12.80, n.105 e successive modificazioni ed integrazioni, l'organizzazione del Servizio volontario di vigilanza ecologica per la propria circoscrizione territoriale.

E' fatta salva la facoltà per il Comune di Milano di stipulare apposite convenzioni con gli Enti gestori dei parchi regionali, al fine di autorizzare le guardie ecologiche volontarie ad espletare attività di vigilanza all'interno degli stessi, limitatamente al territorio compreso nell'ambito cittadino.

ART. 2 – FUNZIONI

Il Servizio di vigilanza ecologica è svolto dalle guardie ecologiche volontarie secondo le modalità stabilite del presente Regolamento.

Le funzioni del Servizio sono:

- promuovere l'informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale;
- concorrere alla protezione dell'ambiente ed alla vigilanza in materia ecologica, nonché all'accertamento delle violazioni di disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti comunali indicati nel decreto regionale d'incarico;
- offrire la propria disponibilità alle autorità competenti per collaborare in opere di soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri di carattere ecologico a livello territoriale e, mediante un'apposita unità operativa, anche in ambito extraterritoriale;
- favorire la conoscenza della natura e dei problemi di tutela ambientale.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ECOLOGICA

ART. 3 – MODALITA' ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ECOLOGICA

Il Comune di Milano costituisce un ufficio centrale di coordinamento che provvede al funzionamento del Servizio stesso.

Provvede altresì alla nomina del responsabile del Servizio Vigilanza Ecologica.

ART. 4 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ECOLOGICA

Al responsabile del Servizio, designato ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 105/80, competono l'esecuzione e la verifica di tutti i compiti previsti dalla normativa in materia a carico del Comune di Milano.

Nell'ambito della gestione organizzativa delle risorse umane e strumentali, il responsabile cura la predisposizione e/o l'emanazione degli atti necessari e ne controlla l'attuazione.

Il responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 16 del vigente Regolamento comunale, è responsabile dei procedimenti relativi ed atti inerenti il servizio di vigilanza ecologica.

Si avvale della collaborazione delle guardie responsabili di gruppo per l'individuazione e l'attuazione degli obiettivi e delle priorità del servizio, nonché per gli altri compiti previsti dal presente Regolamento.

ART. 5 – UFFICIO CENTRALE DI COORDINAMENTO

Il responsabile del servizio si avvale della collaborazione di un ufficio centrale che si occupa del coordinamento dell'attività del servizio, della programmazione mensile del lavoro e dei turni di servizio, della gestione delle risorse, dell'elaborazione di proposte e relazioni sull'attività, anche sotto il profilo delle spese ad essa relative (in via consuntiva e/o preventiva), della denuncia dell'evento dannoso ai fini dell'attivazione della copertura assicurativa, del supporto tecnico specialistico alle Guardie Ecologiche, della ricezione e trasmissione dei rapporti di servizio e dei verbali di contestazione e/o di accertamento delle violazioni alle autorità competenti.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ECOLOGICA

ART. 6 – GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE

Le guardie ecologiche sono guardie incaricate da parte del Presidente della Regione Lombardia di svolgere le funzioni di cui all'art. 2 del presente Regolamento, a titolo volontario e gratuito, nell'ambito della circoscrizione territoriale del Comune di Milano, ai sensi della L.R. 29.12.1980 n.105 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 7 – REQUISITI PER POTER ACQUISIRE L'INCARICO DI GUARDIA ECOLOGICA VOLONTARIA

I requisiti necessari per poter acquisire l'incarico di guardia ecologica volontaria, ai sensi della normativa vigente, sono i seguenti:

- cittadinanza italiana;
- assolvimento dell'obbligo scolastico;
- compimento della maggiore età entro il termine di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione al corso di formazione organizzato al riguardo dall'Ente gestore;
- essere in regola con gli obblighi di leva;
- assenza di condanne penali passate in giudicato per i reati di cui al Titolo II – Capo I c.p. (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica Amministrazione) ovvero per reati che comportino, quale pena accessoria, l'interdizione dai pubblici uffici;
- frequenza al corso di formazione organizzato dal Comune di Milano e superamento dell'esame finale;
- acquisizione del decreto prefettizio di guardia particolare giurata.

ART. 8 – INCARICO DI GUARDIA ECOLOGICA VOLONTARIA

Il decreto di guardia particolare giurata è richiesto dal Comune di Milano alla Prefettura non appena superato l'esame del corso.

Il giuramento davanti al Sindaco o suo delegato deve essere effettuato entro il termine tassativo di 30 giorni dalla comunicazione inviata dall'ufficio centrale al candidato, pena la decadenza dalla nomina stessa.

Il Comune di Milano, quale Ente gestore, richiede al competente organo regionale il conferimento dell'incarico di guardia ecologica volontaria, ottenuto il quale, l'ufficio centrale di coordinamento consegna il tesserino e il distintivo regionale, nonché la modulistica necessaria.

Il predetto materiale deve essere restituito all'ufficio al momento della cessazione definitiva dal servizio, unitamente alla divisa, alla tessera ATM se in possesso, alle chiavi della sede ed a quant'altro in dotazione.

In caso di sospensione volontaria, superiore ai tre mesi, deve essere restituita la dotazione e la tessera ATM se in possesso, esclusa la divisa. E' necessario partecipare ad un tirocinio teorico/pratico di almeno 30 ore, comprensive di lezioni in aula ed esercitazioni sul campo affidate al Nucleo di Polizia Municipale e, per quanto riguarda le esercitazioni, anche alle Guardie Ecologiche Volontarie già in servizio.

ART. 9 – RICHIESTA DI RINNOVO DEL DECRETO PREFETTIZIO

L'istanza al Prefetto, per il rinnovo del decreto di guardia particolare giurata, non verrà inoltrata qualora sussistano giustificati motivi riguardanti l'organizzazione del servizio. Con comunicazione separata, contemporaneamente se ne chiederà l'assenso alla competente Giunta Regionale.

ART. 10 – NOMINA DEL RESPONSABILE E VICE-RESPONSABILE DI GRUPPO

Per ogni gruppo il responsabile del servizio indica, entro il 31 dicembre di ogni anno, un responsabile ed un vice-responsabile sulla base di una terna di nominativi indicati da ciascun gruppo.

Nel caso in cui non sia segnalata, da una parte di uno o più gruppi, la terna di nominativi di cui al precedente comma 1, il responsabile del servizio provvede d'ufficio all'individuazione dei soggetti stessi.

Il vice-responsabile sostituisce il responsabile per tutti i compiti di sua competenza, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Qualora il responsabile di gruppo sia ritenuto non più idoneo a ricoprire tale incarico il responsabile del servizio, dopo aver sentito l'interessato, provvede - qualora non emergano giustificazioni valide - alla sua sostituzione, mediante apposita comunicazione scritta e motivata.

Le cause di sostituzione del responsabile di gruppo sono le seguenti:

- inosservanza delle disposizioni e dei comunicati di servizio;
- negligenza nello svolgimento dei compiti assegnati;
- condotta irregolare che ha dato luogo a giustificati reclami presso l'Amministrazione;
- comportamento scorretto della Guardia Ecologica Volontaria nei confronti di chiunque entri in contatto con lui nell'adempimento delle sue funzioni;
- qualsiasi altra infrazione che dimostri, mediante una condotta riprovevole, un difetto di rettitudine o tolleranza di abusi, l'impossibilità o l'inopportunità di mantenere l'interessato nell'incarico assegnato.

Inoltre, qualora la condotta tenuta comporti anche conseguenze disciplinari, si procederà ai sensi di quanto previsto dal Titolo IV del presente Regolamento.

In caso di rinuncia motivata all'incarico di responsabile di gruppo e di sospensione o cessazione per qualsiasi causa dall'attività di guardia ecologica del responsabile subentra in tale incarico il vice-responsabile che viene a sua volta sostituito dalla terza guardia ecologica segnalata dal gruppo.

In caso di rinuncia motivata all'incarico di vice-responsabile di gruppo e di sospensione o cessazione per qualsiasi causa dall'attività di guardia ecologica del vice-responsabile subentra in tale incarico la terza guardia ecologica segnalata dal gruppo.

Se nel corso dell'anno solare non risulta più possibile effettuare sostituzioni, il responsabile del servizio procederà a nuove designazioni con le stesse modalità indicate ai precedenti commi 1 e 2.

I nuovi designati restano in carica fino al termine dell'anno solare, salvo che le designazioni stesse non avvengano negli ultimi due mesi dell'anno, nel qual caso gli incarichi si intendono conferiti fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

ART. 11 – COMPITI DEL RESPONSABILE DI GRUPPO

Il responsabile di gruppo e, in caso di sua assenza o impedimento, il vice-responsabile di gruppo svolge essenzialmente funzioni di coordinamento e di organizzazione dell'attività del gruppo, sulla base delle direttive, disposizioni e indicazioni stabilite dal responsabile del servizio.

ART. 12 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI GUARDIA ECOLOGICA VOLONTARIA

Le guardie ecologiche volontarie sono suddivise in gruppi operativi, per ambiti e zone di competenza, dal responsabile del servizio che terrà conto delle disponibilità e delle preferenze delle singole guardie ecologiche contemperandole comunque con le esigenze del servizio.

La guardia ecologica, con preavviso quindicinale, invia all'ufficio centrale di coordinamento il programma mensile della propria disponibilità di giornate e di orari che è formalizzato in apposito ordine di servizio (O.d.s.) dal responsabile di servizio con le modalità di cui al comma precedente a cui si deve attenere.

La Guardia ecologica volontaria nell'espletamento del servizio è tenuto a portare con sé l'originale dell'O.d.s. firmato dal responsabile del servizio.

Soltanto in casi eccezionali è possibile, previa autorizzazione dell'ufficio centrale, apportare variazioni preventive all'ordine di servizio.

Nei confronti della Guardia ecologica volontaria che, per due mesi consecutivi, senza giustificati motivi, non restituisce l'O.d.s. al responsabile del servizio, non saranno predisposti ulteriori O.d.s., fatta salva l'applicazione di sanzioni disciplinari.

Il responsabile del gruppo, raccolte le disponibilità orarie delle singole guardie, predispone il piano di lavoro del gruppo di appartenenza e lo consegna al responsabile di servizio entro il termine di cui all'art. 8 della L.R. 105/80; il responsabile del servizio consegna tempestivamente al responsabile del gruppo gli O.d.s. sottoscritti.

E' altresì possibile richiedere l'O.d.s. anche a mese iniziato, limitatamente a servizi ancora da effettuare, purché sussistano valide motivazioni.

L'attività di vigilanza è svolta da almeno due guardie ecologiche.

ART. 13 – COMPITI E DOVERI DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE

Le guardie ecologiche volontarie devono:

- assicurare almeno 14 ore di servizio mensili;
- svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località indicati nell'ordine di servizio;

- operare con prudenza, diligenza e perizia, mantenendo un comportamento consono alla qualifica di pubblico ufficiale e dando precedenza all'aspetto preventivo ed educativo;
- compilare in modo chiaro ed esauriente i rapporti di servizio, i verbali di contestazione e gli accertamenti di infrazione, i quali dovranno essere privi di commento personale e debitamente sottoscritti; un'imprecisa o incompleta compilazione comporta, da parte del responsabile del servizio, la restituzione del Rapporto di servizio alla guardia per la rettifica;
- far pervenire all'ufficio centrale di coordinamento i Rapporti di Servizio, i Verbali di Contestazione e gli accertamenti di infrazione, con sollecitudine e, comunque, non oltre 5 giorni lavorativi dalla loro stesura, o dall'individuazione del trasgressore e/o dell'obbligato in solido, tenuto conto delle circostanze oggettive del fatto;
- qualificarsi esibendo il tesserino personale;
- indossare durante il servizio l'abbigliamento previsto salvo casi preventivamente concordati con il responsabile del servizio, nei quali vanno comunque indossati i segni distintivi;
- usare con cura e solo per motivi di servizio i mezzi e le attrezzature in dotazione;
- partecipare attivamente alle attività formative e di aggiornamento, nonché ai convegni, seminari, incontri ed altri eventi attinenti l'attività di guardia ecologica, qualora ritenuto opportuno dal responsabile del servizio; in tali occasioni dovrà essere redatta una relazione sull'evento a cui si è partecipato che dovrà essere fatta pervenire al responsabile del servizio e, in copia, a tutti i gruppi.

La guardia ecologica non può portare durante il servizio armi di qualsiasi genere, anche se regolarmente autorizzata al porto d'armi per altri titoli. L'infrazione a tale divieto comporta la proposta di revoca dell'incarico alla Regione Lombardia e della nomina di guardia particolare giurata alla Prefettura.

L'attività di vigilanza presso zone di attività diverse da quelle di appartenenza del singolo gruppo deve essere concordata con il responsabile del servizio e con il responsabile del gruppo competente per zona.

Possono essere sempre programmati interventi congiunti che coinvolgono le guardie appartenenti a gruppi diversi e/o incontri fra gruppi stessi per coordinare le proprie attività ed iniziative.

ART. 14 – IRREGOLARITA' NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI GUARDIA ECOLOGICA VOLONTARIA

Come disciplinato dal titolo IV del presente Regolamento, il responsabile del servizio prende atto di ogni irregolarità riscontrata nello svolgimento dei compiti assegnati ed addebitabili al comportamento delle guardie ecologiche volontarie.

Di tali fatti chiede motivazione scritta alla guardia, la quale entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, può presentare controdeduzioni scritte o richiedere di essere personalmente sentita.

In mancanza di ciò, nonché nel caso in cui le controdeduzioni stesse non siano ritenute tali da poter modificare la valutazione delle irregolarità contestate, il responsabile del servizio comunicherà tali fatti al Direttore del Settore entro 5 giorni, il quale li segnalerà al competente organo regionale e sospenderà in via cautelare la Guardia Ecologica Volontaria in ottemperanza al disposto dell'art. 6 della L.R. 105/80 e successive modificazioni.

ART. 15 – SOSPENSIONE VOLONTARIA

Qualora la guardia ecologica, per causa di forza maggiore o di esigenze personali o familiari debitamente documentate, sia impossibilitata a svolgere con efficacia il proprio incarico, può richiedere preventivamente al responsabile del servizio la sospensione volontaria fino ad un massimo di 12 mesi.

Al termine del periodo di sospensione la guardia deve rientrare in servizio, pena la proposta di avvio del procedimento di cui all'art. 6 della L.R. 105/80.

ART. 16 – FUNZIONI IN MATERIA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE

Le guardie ecologiche operano a livello territoriale nei campi dell'educazione, dell'informazione e della sensibilizzazione alle tematiche ambientali, in attuazione di iniziative, anche in collaborazione con gli enti, le associazioni e gli altri soggetti interessati, quali ad esempio:

- conduzioni di visite guidate nei parchi cittadini rivolte alle scuole;
- interventi presso scuole cittadine effettuati mediante lezioni su vari argomenti ecologico – ambientali da individuare sulla base di un piano didattico specificatamente redatto;
- realizzazione di percorsi botanici in aree a verde cittadine con etichettatura delle varie specie ed essenze arboree
- allestimento di mostre botaniche;
- censimenti di carattere tecnico e rilevamenti di natura botanica e/o faunistica;
- organizzazione e partecipazione a corsi, riunioni, incontri, convegni, assemblee ed altri eventi attinenti l'attività di guardia ecologica volontaria.

ART. 17 – FUNZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

Le guardie ecologiche volontarie possono offrire la propria disponibilità al responsabile del servizio ad operare in attività di protezione civile così come previsto dall'art. 1 della L.R. 105/80.

Verranno conservati ed aggiornati appositi elenchi delle guardie interessate a tale attività.

L'intervento in materia di protezione civile è subordinato alla frequenza di un apposito corso di preparazione organizzato dal Servizio di Protezione Civile del Comune di Milano.

ART. 18 – RIMBORSO SPESE

Le Guardie Ecologiche Volontarie hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per servizio, secondo le modalità stabilite dal Regolamento comunale di Contabilità e le disposizioni del responsabile del servizio.

TITOLO IV PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

ART. 19 – EFFICACIA DELLE NORME

Le disposizioni di cui al presente titolo hanno carattere transitorio, in attesa di emanazione dell'apposita disciplina regionale.

I procedimenti disciplinari, in caso di comportamenti irregolari e/o omissioni reiterati e/o di particolare gravità, sono di competenza del Direttore del Settore da cui dipende il Servizio Vigilanza Ecologica.

ART. 20 – PROPOSTA DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DAL SERVIZIO

La proposta motivata di sospensione temporanea dal servizio è formulata, per il reiterarsi di comportamenti irregolari o per comportamenti di particolare gravità, nell'osservanza delle modalità previste dall'art.14 del presente Regolamento.

La sospensione non può essere superiore ai sei mesi.

Tale provvedimento è debitamente comunicato agli enti di cui all'art. 6 della L.R. 105/80, all'interessato ed al responsabile del gruppo.

La notificazione della proposta di sospensione effettuata all'interessato vale come comunicazione dell'avvio del procedimento ex art. 7 della legge 241/90.

All'avvio del procedimento di cui al comma precedente, l'interessato dovrà restituire all'ufficio centrale di coordinamento il tesserino di riconoscimento, il distintivo, i verbali di contestazione e, se ne è in possesso, la tessera ATM.

ART. 21– PROPOSTA DI REVOCA DELL'INCARICO DI GUARDIA ECOLOGICA VOLONTARIA

La proposta di revoca dell'incarico di Guardia ecologica volontaria è comunicata tempestivamente alla Regione Lombardia ed alla Prefettura, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6 L.R. 105/80.

Tale procedimento si applica alla guardia nei cui confronti sia già stata richiesta la sanzione della sospensione temporanea dal servizio, e che trasgredisca nuovamente ai propri doveri; anche in questo caso viene garantita la procedura di cui all'art. 14.

La revoca si applica, inoltre, automaticamente alla guardia a carico della quale risulti una condanna passata in giudicato per i reati di cui al titolo II capo I del c.p. (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione) ovvero per altra condanna passata in giudicato che comporti, quale pena accessoria, l'interdizione dai pubblici uffici e nei casi in cui venga a mancare uno dei requisiti previsti dalla nomina a Guardia particolare giurata.

La notificazione della proposta di revoca effettuata all'interessato vale come comunicazione dell'avvio del procedimento ex art. 7 della legge 241/90.

La proposta di revoca dell'incarico di Guardia Ecologica comporta il ritiro del tesserino di riconoscimento, della divisa e/o dei segni distintivi, della modulistica, della tessera ATM se in possesso e di quant'altro in dotazione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 22 – NORMA FINALE

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni della L.R. 105/90 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Legge 266/91 (Legge quadro sul volontariato), nonché alle norme statali e regionali adottate in materia